



COMUNE DI TAVENNA

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DEFINIZIONE

AGEVOLATA

DEI TRIBUTI LOCALI

Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n° 9 in data 25/02/2011

INDICE

- Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione del regolamento;
- Art. 2 Soggetto competente all'emanazione degli atti di definizione;
- Art. 3 Contenuto della domanda di definizione agevolata dei rapporti tributari;
- Art. 4 Periodi di imposta oggetto di definizione;
- Art. 5 Effetti della definizione agevolata dei rapporti tributari;
- Art. 6 Definizione agevolata dei rapporti tributari in materia di I.C.I. sulle aree fabbricabili
- Art. 7 Definizione agevolata dei rapporti tributari in materia di I.C.I. sui fabbricati privi dei requisiti di ruralità
- Art. 8 Definizione agevolata dei rapporti tributari in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
- Art. 9 Rateizzazione degli importi dovuti
- Art. 10 Entrata in vigore

CAPO I°- DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e con le forme di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, articolo 52, commi 1 e 2, disciplina la definizione agevolata dei rapporti tributari, pendenti alla data del 31.12.2010, in materia di:
 - a) Imposta Comunale sugli Immobili, disciplinata dal Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504 e dal relativo regolamento comunale, limitatamente alle aree fabbricabili ed ai fabbricati privi dei requisiti di ruralità;
 - b) Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, disciplinata dal Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal relativo regolamento comunale;
2. Non possono formare oggetto della definizione agevolata i rapporti tributari per i quali il Comune alla data di pubblicazione del presente regolamento è decaduto dal potere di accertamento, ovvero ha già avviato le procedure finalizzate alla rilevazione della materia imponibile ai fini dell'accertamento (accessi, ispezioni, verifiche, comunicazioni, ecc.).
3. Sono, altresì, esclusi dalla definizione agevolata gli atti impositivi che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per mancata impugnazione, ovvero per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'atto impositivo.
4. Sono, inoltre, esclusi dalla definizione agevolata le controversie tributarie che alla data di pubblicazione del presente regolamento risultano essere definite.
5. Sono, infine, escluse dalla definizione agevolata i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli definitivi ovvero le somme richieste coattivamente con l'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
6. I contribuenti decadono dai benefici previsti dal presente regolamento qualora omettano il versamento dei tributi oggetto di definizione agevolata.

Articolo 2

Soggetto competente all'emanazione degli atti di definizione

1. Il soggetto competente ad esaminare le richieste presentate dai contribuenti di avvalersi delle definizioni dei tributi comunali oggetto del presente regolamento è il funzionario responsabile d'imposta formalmente nominato ed a cui si riferisce la richiesta di definizione.

Articolo 3

Contenuto della domanda di definizione agevolata dei rapporti tributari

1. La domanda di definizione agevolata deve essere redatta in carta libera, su apposito modello predisposto dal Comune, e deve essere presentata e sottoscritta dal soggetto passivo o da uno dei coobbligati ovvero dal rappresentante legale, entro il termine perentorio del 30 Settembre 2011 mediante consegna a mano al protocollo del Comune oppure spedizione a mezzo del servizio postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento, con la precisazione che farà fede la data di spedizione mediante il servizio postale.
2. La domanda di definizione agevolata deve contenere l'indicazione:
 - a) dei dati identificativi del contribuente;

- b) del domicilio del contribuente o del luogo dove debbono essere effettuate le comunicazioni da parte del funzionario responsabile del tributo;
 - c) delle imposte o delle tasse per le quali intende richiedere la definizione agevolata dei rapporti tributari;
 - d) delle annualità alle quali la richiesta si riferisce;
 - e) degli importi risultanti dalla definizione per ciascun periodo d'imposta;
3. Alla domanda devono essere allegati le copie delle ricevute di versamento degli importi dovuti a seguito di definizione.

Articolo 4

Periodi di imposta oggetto di definizione

1. I rapporti tributari in materia di Imposta Comunale sugli Immobili ed in materia di Tassa Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani sono definibili per le annualità dal 2005 al 2010, in osservanza dei termini decadenziali stabiliti dall'art. 1, comma 161, della Legge 27/12/2006, n. 296.

Articolo 5

Effetti della definizione agevolata dei rapporti tributari

- 1. La definizione agevolata, rende definitivo il rapporto tributario per ciascuna annualità.
- 2. Il perfezionamento della procedura prevista dal presente regolamento determina:
 - a) la preclusione da parte del Comune di Tavenna di esercitare nei confronti del soggetto passivo del tributo, dell'esercizio del potere di accertamento in riferimento alle annualità interessate dalla definizione agevolata;
 - b) la totale esclusione delle sanzioni amministrative tributarie e dei relativi interessi;
 - c) la preclusione da parte del contribuente di avanzare richieste di rimborso relative ai rapporti tributari oggetto di definizione agevolata.

CAPO II°- DEFINIZIONE RAPPORTI TRIBUTARI IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Articolo 6

Definizione agevolata dei rapporti tributari in materia di I.C.I. sulle aree fabbricabili

1. I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili, quali il proprietario, ovvero gli altri soggetti indicati all'art. 3 del D.Lvo n. 504/1992, per beneficiare della definizione agevolata dei rapporti tributari relativi alla imposizione delle aree fabbricabili, come definite dell'art. 2, comma 1°, lett. b), del predetto D.Lvo n. 504/1992, devono provvedere a:

a) determinare la base imponibile per le aree fabbricabili oggetto della definizione agevolata, moltiplicando la superficie fabbricabile, come definita dallo strumento urbanistico vigente, per il valore al metro quadro in comune commercio così come determinati con deliberazione del Giunta Comunale n. 12 del 21/02/2002, esecutiva a sensi di legge, che di seguito si riportano con valori espressi in euro:

Zona B - Completamento Edilizio	€	12,91
Zona C - Espansione - Lottizzazione convenzionata	€	7,75
Zona C/1 e C/2 - Espansione programmata	€	10,33
Zona C/167 – PEEP	€	10,33
Zona D - Industriale Artigianale	€	2,58

b) determinare l'imposta dovuta sulle annualità arretrate per ogni singolo immobile oggetto di definizione agevolata, applicando l'aliquota deliberata per ciascun anno d'imposta sulla base imponibile come determinata dalla precedente lett. a);

c) entro il termine perentorio della presentazione della domanda di definizione agevolata, di cui al precedente art. 3, ad effettuare il pagamento in autoliquidazione delle somme dovute, da versare separatamente per ciascun anno d'imposta, utilizzando un apposito bollettino di versamento sul conto corrente postale intestato al Comune di Tavenna oppure presso la tesoreria comunale, con esclusione di sanzioni ed interessi.

2. Il Comune provvede alla verifica della base imponibile di cui al precedente comma, nonché alle modalità di calcolo delle imposte da versare.

3. I contribuenti decadono dai benefici previsti dal presente articolo qualora la base imponibile delle aree fabbricabili, oggetto di definizione agevolata, risulta determinato con un valore al metro quadro inferiore a quelli in comune commercio così come indicati al precedente comma 1. lett. a).

Articolo 7

Definizione agevolata dei rapporti tributari in materia di I.C.I. sui fabbricati privi dei requisiti di ruralità

1. I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili, quali il proprietario, ovvero gli altri soggetti indicati all'art. 3 del D.Lvo n. 504/1992, per beneficiare della definizione agevolata dei rapporti tributari relativi alla imposizione dei fabbricati privi dei requisiti di ruralità, come definite dell'art. 9, commi 3 e 3-bis, del Decreto Legge 30/12/1993, n. 557, convertito nella Legge 26/02/1994, n. 133, devono provvedere a:

a) determinare l'imposta dovuta sulle annualità arretrate per ogni singolo immobile oggetto della definizione agevolata, applicando l'aliquota deliberata per ciascun anno

d'imposta ed il valore del fabbricato utilizzando i moltiplicatori previsti dalle norme vigenti alla rendita catastale;

b) entro il termine perentorio della presentazione della domanda di definizione agevolata, di cui al precedente art. 3, ad effettuare il pagamento in autoliquidazione delle somme dovute, da versare separatamente per ciascun anno d'imposta, utilizzando un apposito bollettino di versamento sul conto corrente postale intestato al Comune di Tavenna oppure presso la tesoreria comunale, con esclusione di sanzioni ed interessi.

2. Il Comune provvede alla verifica della base imponibile di cui al precedente comma, nonché alle modalità di calcolo delle imposte da versare.

3. I contribuenti decadono dai benefici previsti dal presente articolo qualora il valore del fabbricato, oggetto di definizione agevolata, risulta determinato in modo difforme rispetto a quanto previsto nel comma precedente.

CAPO III°- DEFINIZIONE RAPPORTI TRIBUTARI IN MATERIA DI TARSU

Articolo 8

Definizione agevolata dei rapporti tributari in materia di Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

1. I soggetti passivi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che, in riferimento alle occupazioni e detenzioni di fabbricati ed aree alla data del 31.12.2010, non hanno presentato la denuncia prevista dall'articolo 70, comma 1 e 2, del decreto legislativo n. 507/1993, ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato la tariffa dovuta o la diversa maggiore tariffa ed ai quali non sono state avviate le procedure finalizzate alla rilevazione della materia imponibile (accessi, ispezioni, verifiche, comunicazioni, ecc.) o notificati gli avvisi di accertamento, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità pregresse.
2. Ai fini del comma 1, i soggetti interessati devono presentare al Comune, a pena di decadenza, entro e non oltre la data del 30.09.2011, domanda, redatta su apposito modello, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari TARSU relativi a tutte le annualità indicate nel precedente art. 4. I medesimi soggetti sono obbligati ad effettuare il pagamento della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani e delle relative addizionali, in deroga all'art. 30 del vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, mediante versamento della somma complessiva dovuta per ogni annualità, utilizzando un apposito bollettino di versamento sul conto corrente postale intestato al Comune di Tavenna oppure presso la tesoreria comunale, con esclusione di sanzioni ed interessi.
3. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2, per le ipotesi di omessa denuncia ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta denuncia, dovrà contenere l'indicazione dei dati relativi alle occupazioni o detenzioni non denunciate ovvero denunciate in modo infedele.
4. Il Comune provvede alla verifica della veridicità dei dati contenuti nelle dichiarazioni nonché al calcolo delle somme da versare.
5. In caso di omissione o insufficienza del versamento unico ovvero in ipotesi di accertata infedeltà della dichiarazione, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento entro i termini decadenziali previsti dalle singole disposizioni normative.

CAPO IV°- DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9

Rateizzazione degli importi dovuti

1. Nell'ipotesi in cui gli importi complessivi da versare a titolo di definizione agevolata per singola imposta o tassa ecceda l'importo di € 200,00 è ammessa la rateizzazione in due rate di pari importo, di cui la prima deve essere versata entro il termine di presentazione dell'istanza di definizione agevolata e la seconda entro 60 giorni dal versamento della prima rata maggiorata degli interessi legali.
2. Nell'ipotesi in cui gli importi complessivi da versare a titolo di definizione agevolata per singola imposta o tassa ecceda l'importo di € 300,00 è ammessa la rateizzazione in tre rate di pari importo, di cui la prima deve essere versata entro il termine di presentazione dell'istanza di definizione agevolata, la seconda entro 60 giorni dal versamento della prima rata maggiorata degli interessi legali e la terza entro 120 giorni dal versamento della prima rata maggiorata degli interessi legali.
3. L'omesso versamento delle rate entro i termini indicati ai precedenti commi 1. e 2. determina la decadenza dai benefici previsti dal presente regolamento.

Articolo 10

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, approvato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è pubblicato, mediante avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 2011.